

# EROGAZIONI LIBERALI: le agevolazioni fiscali



aggiornata con la normativa in vigore al *30 novembre 2007*

## 5. LE LIBERALITÀ ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

### LA DEDUCIBILITÀ DELLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE APS

Le persone fisiche e gli enti soggetti all'IRES, quali società ed enti commerciali e non commerciali, possono ridurre il reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro o in natura operate a favore delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte nel registro nazionale, compresi i livelli di organizzazione territoriale e circoli affiliati.

La deduzione prevista è pari al 10% del reddito dichiarato e, comunque, non può essere superiore a 70.000 euro (più specificatamente, l'erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).

Per fruire dell'agevolazione è necessario che le erogazioni liberali **in denaro** siano effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Per quanto riguarda le erogazioni liberali **in natura**, è invece previsto che siano considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stesse specie o similari). Inoltre, il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante detto valore normale (che può essere costituita da listini, tariffari, perizie, eccetera) deve farsi consegnare dal beneficiario dell'erogazione una ricevuta in cui siano indicati dettagliatamente i beni erogati e i relativi valori.

**Attenzione:** nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro, vanno comprese anche eventuali erogazioni liberali alle ONLUS, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (vedi capitoli 2, 3 e 8).

Affinché il donatore possa valersi della deduzione fiscale, occorre, infine, che il beneficiario dell'erogazione:

- tenga scritture contabili che descrivano con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione;
- rediga, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito documento attestante la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del periodo di gestione.

Il documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria può assumere forma simile a quella di un vero e proprio bilancio, rappresentato da stato patrimoniale e rendiconto gestionale. Lo stato patrimoniale deve distinguere tra attività istituzionale, accessoria, di raccolta fondi e la gestione del patrimonio finanziario. Il rendiconto gestionale deve indicare tipologia e qualità delle risorse, sia in entrata che in uscita. Inoltre, è consigliabile che l'ente predisponga una relazione sulla gestione per illustrare le varie voci di bilancio.

Nei confronti dei contribuenti che nella dichiarazione dei redditi espongono indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità sopra evidenziati, si applica la san-

zione dal 200% al 400% della maggiore imposta o della differenza del credito (corrispondente alla sanzione ordinaria maggiorata del 200%).

Non si applica la sanzione maggiorata del 200% in caso di mancato rispetto degli obblighi contabili.

Nel caso in cui la deduzione risulti indebita per l'insussistenza dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico o rappresentati a chi effettua l'erogazione, l'ente beneficiario ed i suoi amministratori sono obbligati in solido con coloro che hanno donato per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

**Divieto di cumulo.** Questa deduzione non può cumularsi con altre agevolazioni fiscali previste da altre norme (vedi paragrafo successivo), indipendentemente dall'importo erogato. Ad esempio, se il contribuente effettua erogazioni liberali (anche a più beneficiari) per un valore superiore al limite massimo consentito di 70.000 euro, non potrà avvalersi, per la parte eccedente tale limite, del beneficio della deduzione o detrazione, neppure ai sensi di altre disposizioni di legge.

La scelta effettuata per un tipo di agevolazione si applica a tutto il periodo d'imposta.

## LE ALTRE AGEVOLAZIONI FISCALI SULLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE APS

In alternativa alla deducibilità sopra illustrata, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle associazioni di promozione sociale possono fruire della detrazione dall'Irpef nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro.

È necessario che le erogazioni siano effettuate tramite versamento postale o bancario, o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari.

Le **imprese** (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera), invece, a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni suddette possono dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato.

## QUALCHE INFORMAZIONE IN PIÙ SULLE APS

Le associazioni di promozione sociale regolamentate dalla legge 7 dicembre 2000 n. 383 testimoniano il crescente interesse del legislatore per il settore *non profit*. La legge n. 383 del 2000 contiene infatti principi e norme volte a valorizzare l'associazionismo sociale favorendo la formazione di nuove realtà associative ed il consolidamento di quelle esistenti.

Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni, costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi senza finalità di lucro.

Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale devono essere indicati tutti gli elementi previsti dalla legge come la denominazione, l'oggetto sociale, l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono essere divisi fra gli associati in nessun caso, neppure in forme indirette. Per il perseguimento dei fini istituzionali le associazioni di pro-

mozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate dai propri associati in forma volontaria, libera e gratuita.

In caso di particolari necessità le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Non sono considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

Presso il Ministero della Solidarietà Sociale è istituito il registro nazionale delle istituzioni di promozione sociale.

L'elenco delle Associazioni di Promozione Sociale è consultabile sul sito internet del Ministero della Solidarietà Sociale al seguente indirizzo:

<http://www.solidarietasociale.gov.it/SolidarietaSociale/tematiche/AssociazionismoSociale/>